Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 12 luglio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1979, n. **276**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze alla facoltà di magistero dell'Università di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, n. 1352, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Siena, adottata il 19 settembre 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di storia romana della stessa facoltà, al fine di garantire una struttura adeguata ad una seria e proficua ricerca scientifica;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, adottata il 12 ottobre 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di storia romana della facoltà di magistero dell'Università di Siena;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1352 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Fabrizio Fabbrini e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto romano della facoltà di magistero dell'Università di Siena;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, n. 1352, è attribuito, unitamente al titolare dott. Fabrizio Fabbrini, alla cattedra di diritto romano della facoltà di magistero dell'Università di Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1979
Registro n. 52 *Istruzione, foglio n.* 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. **277.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Preziosissimo Sangue », in Latina, appartenente alla congregazione delle suore adoratrici del Sangue di Cristo.

N. 277. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Preziosissimo Sangue », in Latina, appartenente alla congregazione delle suore adoratrici del Sangue di Cristo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1979
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 44

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rimenofedrina » tipo normale, flacone da 20 cc, nonchè della relativa categoria amentolato flacone da 20 cc, della ditta I.M.E.A., in Imperia. (Decreto di revoca n. 5485/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 agosto 1961 e 26 ottobre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 6518 e 6518/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Rimenofedrina » tipo normale, flacone da 20 cc, nonché la categoria amentolato flacone da 20 cc, a nome della ditta I.M.E.A., con sede in Piani di Camporosso (Imperia), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rimenofedrina » tipo normale, flacone da 20 cc, nonché della relativa categoria amentolato flacone da 20 cc, registrate ai numeri 6518 e 6518/A in data 26 agosto 1961 e 26 ottobre 1961, a nome della ditta I.M.E.A. di Piani di Camporosso (Imperia).

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5801)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria compresse effervescenti da g 3 nella confezione 4 compresse effervescenti della specialità medicinale denominata « Sinclosone » uso veterinario, della ditta Istituto farmaco virgiliano, in Mantova. (Decreto di revoca n. 5495/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 8 luglio 1961, col quale venne registrata al n. 18753/A la categoria compresse effervescenti da g 3, nella confezione 4 compresse, della specialità medicinale denominata « Sinclosone » uso veterinario, a nome della ditta Istituto farmaco virgiliano, con sede in Mantova, via Chiesanuova, 19, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con

regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria compresse effervescenti da g 3, nella confezione 4 compresse effervescenti, della specialità medicinale denominata « Sinclosone » uso veterinario, registrata al n. 18753/A in data 8 luglio 1961, a nome della ditta Istituto farmaco virgiliano, con sede in Mantova, via Chiesanuova n. 19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5813)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Codobromina », nella confezione da g 125 della ditta Dott. H. Grossmann e Cie di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Riofarm - Prodotti chimici farmaceutici, in Legnano. (Decreto di revoca n. 5486/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 3 novembre 1955 e 3 novembre 1956, con i quali venne registrata al n. 11729 la specialità medicinale denominata « Codobromina », nella confezione flacone da g 125 a nome della ditta Dottor H. Grossmann e Cie di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Riofarm - Prodotti chimici farmaceutici, con sede in Legnano (Milano), già sita in Busto Arsizio (Varese), preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Codobromina », nella confezione da g 125, registrata al n. 11729 in data 3 novembre 1955 e 3 novembre 1956, a nome della ditta Dott. H. Grossmann e Cie di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Riofarm - Prodotti chimici farmaceutici di Legnano (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5802)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio delle categorie pomata e pomata oftalmica nella confezione tubetto da g 7 della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Esamicetina », della ditta Abbott S.r.l., in Campoverde di Aprilia. (Decreto di revoca n. 5499/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 3 dicembre 1966 e 2 luglio 1968, con i quali vennero registrate ai numeri 16982/A e 16982/D rispettivamente la categoria pomata e pomata oftalmica nella confezione tubetto da g 7 della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Esamicetina », a nome della ditta Abbott S.r.l., con sede in Campoverde di Aprilia (Latina), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmacoresistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che la preparazione di cui trattasi non rientra tra quelle ammesse dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 29 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione delle categorie pomata e pomata oftalmica nella confezione tubetto da g 7 della specialità medicinale per uso veterinario deno-

minata «Esamicetina», registrata rispettivamente ai numeri 16982/A e 16982/D in data 3 dicembre 1966 e 2 luglio 1968, a nome della ditta Abbott S.r.l., con sede in Campoverde di Aprilia (Latina).

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5816)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1979.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del successivo giorno 30, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1987;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro novennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 12 % di scadenza 1° ottobre 1987, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in quattro tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di diciotto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna e sono numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, dal n. 1 al n. 18. La prima colonna, all'esterno, comprende le cedole da quella n. 1, di scadenza 1° aprile 1979, a quella n. 6, di scadenza 1° ottobre 1981; la seconda comprende le cedole da quella n. 7, di scadenza 1° aprile 1982, a quella n. 12, di scadenza 1° ottobre 1984; la terza attaccata al corpo del titolo, comprende le cedole, da quella n. 13, di scadenza 1° aprile 1985, a quella n. 18, di scadenza 1° ottobre 1987.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro per il corpo del titolo ed in chiaro per le cedole.

La filigrana rappresenta la « Fontana dei Dioscuri di piazza del Quirinale » nel corpo del titolo e la « Testa di un Dioscuro » in ogni cedola.

Art. 3.

Nel prospetto del corpo del titolo, in alto, su un fondino a linee sottilissime incrociate, è posta una vignetta con le figure dei due Dioscuri della fontana di piazza del Quirinale, uno a sinistra e l'altro a destra della leggenda (su due righe) « REPUBBLICA ITALIANA » in carattere chiaro con effetto di rilievo. Sotto detta leggenda, al centro, il fondino è occupato da una forma geometrica trapezoidale, che fa parte della cornice sottostante, ai lati della quale sono posti, simmetricamente, due motivi ornamentali in chiaro scuro.

Al di sotto della vignetta, entro una cornice a linee semplici, e su fondino a linee intrecciate ondulate, sono riportate le seguenti leggende: « DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO » (in chiaro) - « BUONI DEL TESORO NOVENNALI 12 % - DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1987 - LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 E DECRETO MINISTERIALE 28 NOVEMBRE 1978 - TITOLO AL PORTATORE - DEL CAPITALE NOMINALE DI LIRE - (importo in lettere) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO DI LIRE - (importo in lettere) - SERIE (numero della serie) N. (numero del titolo) - ISCRITTO NEL GRAN LIBRO - DEL DEBITO PUBBLICO - CON GODIMENTO DAL 1° OTTOBRE 1978 - ROMA, 2 OTTOBRE 1978 - IL DIRETTORE GENERALE (BAELI) - V° PER LA CORTE DEI CONTI (TORTORA) - IL PRIMO DIRIGENTE (R. GUERRIERO) ».

Negli angoli superiori interni della cornice spiccano, su fondino più scuro, due elementi decorativi. In basso, i lati della cornice sono interrotti da un motivo ornamentale che prosegue alla base, costituito da volute in chiaro scuro ed interrotto, al centro, da un cerchio, con fondino uguale a quello del corpo del titolo, entro cui è riportata la cifra « 12 % », tasso di interesse dei buoni.

A sinistra della leggenda « ISCRITTO NEL GRAN LIBRO etc. » è posto un disco, che risalta per fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro novennali 12 % di scadenza 1° ottobre 1987; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta, a motivi di foglie stilizzate, sovrapposti da una linea ondulata, interrotta, in alto, dalla leggenda « DIREZIONE GEN. DEL DEBITO PUBBLICO ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a sinistra e a destra, in alto, due spazi rettangolari a tratteggio finissimo ondulato, recanti, rispettivamente, la indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola, nonchè, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino a tinta più leggera, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Nei due spazi rettangolari suddetti è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « BUONI DEL TESORO NOVENNALI 12 % - DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1987 - LEGGE 2-5-1976, N. 183 E D.M. 28-11-1978 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola nonchè del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca una losanga ornamentale che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « B.T.N. 12 % - 1° OTTOBRE 1987 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola-malva;
per i titoli da L. 5.000.000 in bruno-seppia;
per i titoli da L. 10.000.000 in verde-pisello;
per i titoli da L. 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo-avorio; quella dei tagli da lire dieci milioni e cinquanta milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1979
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 61

(6200)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno **1979.**

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 giugno 1978, n. 279;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 461;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267, del successivo giorno 23, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « FOGLIO DI RUOLO - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12 % - DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1983 - LEGGE 15 GIUGNO 1978, N. 279; LEGGE 4 AGOSTO 1978, N. 461 E DECRETO MINISTERIALE 20 SETTEMBRE 1978 », nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo

a calendario della tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° aprile 1979 a quella 1° ottobre 1983.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12 % - DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1983 - LEGGE 15 GIUGNO 1978, N. 279 - LEGGE 4 AGOSTO 1978, N. 461 E DECRETO MINISTERIALE 20 SETTEMBRE 1978 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « CERTIFICATO N. » e « CAPITALE NOM. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « INTERESSE ANNUO L. » e « INTERESSE SEM. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « CERTIFICATO NOMINATIVO - NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO È ISCRITTO IL CAPITALE NOMINALE - DI LIRE (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO - DI LIRE (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) CON GODIMENTO DAL . . . . . A FAVORE DI (seguono alcune righe punteggiate). - IL PRESENTE CERTIFICATO COMPRENDE, PER CIASCUNA SERIE, IL CAPITALE NOMINALE INDICATO NELLA DISTINTA A TERGO DEL FOGLIO ANNESSO. - ROMA, ... IL DIRETTORE GENERALE - V° PER LA CORTE DEI CONTI - IL PRIMO DIRIGENTE - POSIZIONE N. . . . . . (4ª Serie) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), - DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983 ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « ESTRATTO DALLE NORME RELATIVE - AI BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12 % - DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1983 - 1. I TITOLI E LE RATE D'INTERESSE SONO ESENTI: - A) DA OGNI IMPOSTA DIRETTA REALE, PRESENTE E FUTURA; - B) DALLE IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI; - C) DALL'IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO PER ATTI TRA VIVI E PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE. - SI APPLICANO ALTRESÌ LE ESENZIONI PREVISTE DALL'ART. 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 - 2. LA PRESCRIZIONE DELLE RATE D'INTERESSE È QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° APRILE E DAL 1° OTTOBRE DI OGNI ANNO DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI ESSO È ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL TITOLO E DISTACCO DEI TAGLIANDI MATURATI. - 3. È PRESCRITTO IL CAPITALE NOMINALE DEI BUONI NON RECLAMATO NEL CORSO DI DIECI ANNI DAL 1° OTTOBRE 1983. PER I BUONI NOMINATIVI ANNOTATI DI IPOTECA O ALTRO VINCOLO IL TERMINE È DI VENTI ANNI DALLA MEDESIMA DATA ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « SERIE » ed al corrispondente « CAPITALE NOMINALE ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende dieci tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne. La prima colonna, unita al corpo del titolo, comprende nove tagliandi, numerati progressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 2, di scadenza 1° ottobre 1979, a quello n. 10, di scadenza 1° ottobre 1983; la seconda colonna, all'esterno, è composta dal solo tagliando n. 1, di scadenza 1° aprile 1979, posto in alto.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12 % - DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1983 - TAGLIANDO DI L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - PER LA SEMESTRALITÀ AL (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° aprile 1979 al 1° ottobre 1983) - RELATIVO AL CERTIFICATO N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su due righi, la leggenda: « LEGGE 15-6-1978, N. 279; - LEGGE 4-8-1978, N. 461 » e, lungo il lato destro, l'altra « DECRETO MINISTERIALE 20-9-1978 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampati, rispettivamente, le diciture « BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12 % » e « DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1983 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo,

dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983 e da un foglio contenente dieci compartimenti, disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « MODALITÀ DI PAGAMENTO » (seguita da alcune righe punteggiate), posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI DAL 1° APRILE E DAL 1° OTTOBRE DI OGNI - ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DOVE È ASSEGNATO IL PAGA-MENTO . . . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° ottobre 1983 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « CERTIFICATO N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i dieci compartimenti con l'indicazione, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, in ciascuno, di un semestre, da quello 1° aprile 1979 a quello 1° ottobre 1983.

Esternamente alla cornice del foglio compartimentale, in alto, vi è la seguente leggenda: « IL PAGAMENTO DI CIASCUN SEMESTRE SARÀ EFFETTUATO DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU ORDINATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL - DEBITO PUBBLICO E COMPROVATO MEDIANTE APPOSITO BOLLO A CALENDARIO SUL RISPETTIVO COMPARTIMENTO DELLA SEGUENTE TABELLA ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1983.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « DI NUDA PROPRIETÀ » sotto la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » e « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI SUL CERTIFICATO DI USUFRUTTO DAL 1° APRILE - E DAL 1° OTTOBRE DI OGNI ANNO (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, la indicazione « CON » ovvero « SENZA ») DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESI-STENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO » prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1983 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « LA PRESCRIZIONE DELLE RATE DI INTERESSE È QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° APRILE E DAL 1° OTTOBRE DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI IL MEDESIMO È ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO D'USUFRUTTO E DISTACCO DA ESSO DEI TAGLIANDI MATURATI ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) « CON (ovvero senza) DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO »;

b) corpo del titolo: la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » è sostituita da quella « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI DAL 1° APRILE E DAL 1° OTTOBRE DI OGNI - ANNO CON (ovvero senza) DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è emesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° ottobre 1983 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE », è aggiunta l'altra « PAGABILE CON (ovvero senza) FEDE DI VITA DELL'USUFRUTTUARIO ». La leggenda « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Le parole « CON » o « SENZA » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « CERTIFICATO NOMINATIVO » è riportata l'altra « CERTIFICATO DI USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° ottobre 1983, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà:

cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro.

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro.

Certificati nominativi di nuda proprietà:

cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita:

cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita:

cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1979
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 58

(6201)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1979.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 13 %, di scadenza 1° gennaio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio successivo, concernente, fra l'altro, l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 13 %, di scadenza 1° gennaio 1983;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del successivo giorno 23, con il quale il tasso di interesse dei predetti buoni è stato determinato in lire tredici per ogni cento lire di capitale nominale;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 13 %, di scadenza 1° gennaio 1983, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati di piena proprietà si compongono del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13 %, di scadenza 1° gennaio 1983; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « FOGLIO DI RUOLO - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 13 % - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1983 - DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1976, N. 699, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1976, N. 797 E DECRETI MINISTERIALI 22 APRILE 1977 E 20 DICEMBRE 1977 » nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al

capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse annuale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in otto compartimenti, disposti su due colonne; cinque di detti compartimenti sono numerati progressivamente da uno a cinque (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra) e tre in basso a destra lasciati in bianco; i cinque compartimenti numerati sono predisposti per l'apposizione del bollo a calendario della tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate annuali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei cinque compartimenti numerati, da quella 1° gennaio 1979 a quella 1° gennaio 1983.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 13 % - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1983 - DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1976, N. 699, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, - NELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1976, N. 797, E DECRETI MINISTERIALI 22 APRILE 1977 E 20 DICEMBRE 1977 - CERTIFICATO N. (seguita da apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) ».

Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su una riga, sono riportate, a sinistra, la dicitura « CAPITALE NOM. L. » e, a destra, simmetricamente alla precedente, quella « INTERESSE ANNUO L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « CERTIFICATO NOMINATIVO - NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO È ISCRITTO IL CAPITALE NOMINALE - DI LIRE (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO - DI LIRE (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) CON GODIMENTO DAL . . . . A FAVORE DI (seguono alcune righe punteggiate). - IL PRESENTE CERTIFICATO COMPRENDE, PER CIASCUNA SERIE, IL CAPITALE NOMINALE INDICATO NELLA DISTINTA A TERGO DEL FOGLIO ANNESSO. - ROMA, ... IL DIRETTORE GENERALE - V° PER LA CORTE DEI CONTI - IL PRIMO DIRIGENTE - POSIZIONE N. . . . . (4ª Serie) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con facsimile.

Al centro del corpo del titolo campeggia, sovrastampata trasversalmente sul fondino, in carattere grande la leggenda « NON CEDIBILE ».

Il rovescio del corpo del titolo è in bianco.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13 %, di scadenza 1° gennaio 1983 ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « ESTRATTO DALLE NORME RELATIVE - AI BUONI DEL TESORO POLIENNALI 13 % - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1983 ».

1) I BUONI DEL TESORO POLIENNALI 13 % DI SCADENZA 1° GENNAIO 1983:

a) NON POSSONO ESSERE CEDUTI PRIMA DELLA PREDETTA DATA DI SCADENZA (ART. 3, TERZO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1976, N. 699, COME SOSTITUITO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 10 DICEMBRE 1976, N. 797) E SUI CORRISPONDENTI TITOLI NOMINATIVI NON È AMMESSA L'OPERAZIONE DI TRAMUTAMENTO AL PORTATORE (ART. 4 DEL DECRETO MINISTERIALE 22 APRILE 1977, PUBBLICATO NELLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL SUCCESSIVO 5 MAGGIO);

b) NON POSSONO ESSERE QUOTATI IN BORSA E NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI NEGOZIAZIONI NEL MERCATO RISTRETTO DI CUI ALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1977, N. 49: GLI EVENTUALI ATTI DI CESSIONE, IN QUANTO CONTRARI ALLA LEGGE, SONO NULLI DI DIRITTO: CONSEGUENTEMENTE LA LEGGE NON TUTELA GLI EVENTUALI ATTI DI CESSIONE, NÉ NEI CONFRONTI DEL CEDENTE, NÉ NEI CONFRONTI DEL CESSIONARIO (ART. 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 22 APRILE 1977, SOPRAMENZIONATO).

2) I TITOLI E LE RATE DI INTERESSE SONO ESENTI:

a) DA OGNI IMPOSTA DIRETTA REALE, PRESENTE E FUTURA;

b) DALLE IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI.

SI APPLICANO, ALTRESÍ, LE ESENZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 601.

3) LA PRESCRIZIONE DELLE RATE DI INTERESSE È QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI ESSO È ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL TITOLO E DISTACCO DEI TAGLIANDI MATURATI.

4) È PRESCRITTO IL CAPITALE NOMINALE DEI BUONI NON RECLAMATO NEL CORSO DI DIECI ANNI DAL 1° GENNAIO 1983. PER I BUONI NOMINATIVI ANNOTATI DI IPOTECA O ALTRO VINCOLO IL TERMINE È DI VENTI ANNI DALLA MEDESIMA DATA ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alle « SERIE » ed al corrispondente « CAPITALE NOMINALE ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende cinque tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi annuali, ripartiti su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto da quello n. 1, di scadenza 1° gennaio 1979 a quello n. 5, di scadenza 1° gennaio 1983.

Il prospetto di ogni tagliando, a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 13% - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1983 - TAGLIANDO DI L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata annuale) - PER L'ANNUALITÀ AL (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° gennaio 1979 al 1° gen-

naio 1983) - RELATIVO AL CERTIFICATO N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato - IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE ». Nell'angolo in basso e desta vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda: « D.L. 11-10-1976, N. 699, CONVERTITO, CON - MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 10-12-1976, N. 797 » E, LUNGO IL LATO DESTRO L'ALTRA « DD.MM. 22-4-1977 E 20-12-1977 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « BUONI DEL TESORO POLIENNALI 13% » e « DI SCADENZA 1° GENNAIO 1983 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13%, di scadenza 1° gennaio 1983 e da un foglio contenente otto compartimenti, disposti su due colonne di quattro compartimenti ciascuna. Cinque dei predetti compartimenti, da quello posto in alto nella colonna a sinistra e recante la leggenda « ANNUALITÀ AL 1° GENNAIO 1979 » a quello posto in alto nella colonna a destra recante la leggenda « ANNUALITÀ AL 1° GENNAIO 1983 » sono riservati alle annotazioni di pagamento delle rate annuali di interessi. I tre compartimenti verso il basso della colonna a destra non recano alcuna indicazione.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « MODALITÀ DI PAGAMENTO » (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « GLI INTERESSI ANNUALI SONO PAGABILI DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI - TESORERIA PROVINCIALE DOVE È ASSEGNATO IL PAGAMENTO . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13%, di scadenza 1° gennaio 1983 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 3 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « CERTIFICATO N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, sul fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati gli otto compartimenti con l'indicazione, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, nei primi cinque, di una annualità, da quella 1° gennaio 1979 a quella 1° gennaio 1983.

Esternamente alla cornice del foglio compartimentale, in alto, vi è la seguente leggenda: « IL PAGAMENTO DI CIASCUNA ANNUALITÀ SARÀ EFFETTUATO DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU ORDINATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL - DEBITO PUBBLICO E COMPROVATO MEDIANTE APPOSITO BOLLO A CALENDARIO SUL RISPETTIVO COMPARTIMENTO DELLA SEGUENTE TABELLA ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13%, di scadenza 1° gennaio 1983.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: «DI NUDA PROPRIETÀ» sotto la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » e « GLI INTERESSI ANNUALI SONO PAGABILI SUL CERTIFICATO DI USUFRUTTO DAL 1° GENNAIO DI - OGNI ANNO (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « CON » ovvero « SENZA ») DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO. » prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13%, di scadenza 1° gennaio 1983 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 3 dell'estratto stesso così formulato: « LA PRESCRIZIONE DELLE RATE D'INTERESSE È QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI IL MEDESIMO È ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO D'USUFRUTTO E DISTACCO DA ESSO DEI TAGLIANDI MATURATI ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) « CON (ovvero senza) DEPOSITO DEL CERTIFICATO IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO »;

b) corpo del titolo: la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » è sostituita da quella « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « GLI INTERESSI ANNUALI SONO PAGABILI DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO CON (ovvero senza) DEPOSITO - DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13% di scadenza 1° gennaio 1983 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE », è aggiunta l'altra « PAGABILE CON (ovvero senza) FEDE DI VITA DELL'USUFRUTTUARIO ». La leggenda « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Le parole « CON » ovvero « SENZA » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « A FAVORE DI... » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A... (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto della indicazione « CERTIFICATO NOMINATIVO » è riportata l'altra « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI... » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A... (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13% di scadenza 1° gennaio 1983; occupa l'intero spazio della facciata;

d) il rovescio del corpo del titolo reca un prospetto a righe orizzontali per riportarvi le annotazioni.

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà:

cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro.

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro.

Certificati nominativi di nuda proprietà:

cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita:

cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita:

cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

L'indicazione « NON CEDIBILE » che campeggia sul prospetto del corpo del titolo è di colore viola chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1979
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 60

(6202)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del successivo giorno 30, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1987;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro novennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1987, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1987; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « FOGLIO DI RUOLO - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO NOVENNALI 12% - DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1987 - LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 E DECRETO MINISTERIALE 28 NOVEMBRE 1978 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo a calendario della Sezione di tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° aprile 1979 a quella 1° ottobre 1983. I compartimenti relativi alle rate semestrali successive (da quella al 1° aprile 1984 a quella al 1° ottobre 1987) sono riportati nel rovescio del foglio di ruolo, in basso, in un quadro analogo a quello sopradescritto, diviso in otto compartimenti, numerati progressivamente per colonna da 11 a 18 (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra).

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO NOVENNALI 12% - DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1987 - LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 E DECRETO MINISTERIALE 28 NOVEMBRE 1978 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « CERTIFICATO N. » e « CAPITALE NOME L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « INTERESSE ANNUO L. » e « INTERESSE SEM. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « CERTIFICATO NOMINATIVO - NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO È ISCRITTO IL CAPITALE NOMINALE - DI LIRE (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO - DI LIRE (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) CON GODIMENTO DAL ... A FAVORE DI (seguono alcune righe punteggiate). - IL PRESENTE CERTIFICATO COMPRENDE, PER CIASCUNA SERIE, IL CAPITALE NOMINALE INDICATO NELLA DISTINTA A TERGO DEL FOGLIO ANNESSO. - ROMA, ... IL DIRETTORE GENERALE - V° PER LA CORTE DEI CONTI - IL PRIMO DIRIGENTE - POSIZIONE N. ... (4ª serie) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato, con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con facsimile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), - DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1987 ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra, da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « ESTRATTO DALLE NORME RELATIVE - AI BUONI DEL TESORO NOVENNALI 12% - DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1987 - 1. I TITOLI E LE RATE D'INTERESSE SONO ESENTI: - A) DA OGNI IMPOSTA DIRETTA REALE, PRESENTE E FUTURA; - B) DALLE IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI; - C) DALL'IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO PER ATTI TRA VIVI E PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE. - SI APPLICANO ALTRESÌ LE ESENZIONI PREVISTE DALL'ART. 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 601. - 2. LA PRESCRIZIONE DELLE RATE D'INTERESSE È QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° APRILE E DAL 1° OTTOBRE DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI ESSO È ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL TITOLO E DISTACCO DEI TAGLIANDI MATURATI. - 3. È PRESCRITTO IL CAPITALE NOMINALE DEI BUONI NON RECLAMATO NEL CORSO DI DIECI ANNI DAL 1° OTTOBRE 1987. PER I BUONI NOMINATIVI ANNOTATI DI IPOTECA O ALTRO VINCOLO IL TERMINE È DI VENTI ANNI DALLA MEDESIMA DATA ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alle « SERIE » ed al corrispondente « CAPITALE NOMINALE ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende diciotto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne di nove tagliandi ciascuna, numerati progressivamente dal basso verso l'alto. La prima colonna, all'esterno, comprende i tagliandi da quello n. 1, di scadenza 1° aprile 1979 a quello n. 9, di scadenza 1° aprile 1983; la seconda colonna, unita al corpo del titolo, comprende i tagliandi da quello n. 10, di scadenza 1° ottobre 1983, a quello n. 18, di scadenza 1° ottobre 1987.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende:

« REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO NOVENNALE 12% - DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1987 - TAGLIANDO DI L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - PER LA SEMESTRALITÀ AL (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° aprile 1979 al 1° ottobre 1987) - RELATIVO AL CERTIFICATO N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda: « LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 » e lungo il lato destro l'altra « DECRETO MINISTERIALE 28 NOVEMBRE 1978 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « BUONI DEL TESORO NOVENNALI 12% » e « DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1987 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1987 e da un foglio contenente diciotto compartimenti, disposti su due colonne di nove compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « MODALITÀ DI PAGAMENTO »; (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio risevato alla data di rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI DAL 1° APRILE E DAL 1° OTTOBRE DI OGNI - ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DOVE È ASSEGNATO IL PAGA-MENTO . . . » (all'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1987 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « CERTIFICATO N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i diciotto compartimenti con l'indicazione, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, in ciascuno, di un semestre, da quello 1° aprile 1979 a quello 1° ottobre 1987.

Esternamente alla cornice del foglio compartimentale, in alto, vi è la seguente leggenda: « IL PAGAMENTO DI CIASCUN SEMESTRE SARÀ EFFETTUATO DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU ORDINATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL - DEBITO PUBBLICO E COMPROVATO MEDIANTE APPOSITO BOLLO A CALENDARIO SUL RISPETTIVO COMPARTIMENTO DELLA SEGUENTE TABELLA ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1987.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « DI NUDA PROPRIETÀ » sotto la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » e « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI SUL CERTIFICATO DI USUFRUTTO DAL 1° APRILE - E DAL 1° OTTOBRE DI OGNI ANNO (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « CON » ovvero « SENZA ») DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESI-STENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO. » prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1987 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « LA PRESCRIZIONE DELLE RATE D'INTERESSE È QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° APRILE E DAL 1° OTTOBRE DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI IL MEDESIMO È ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO D'USUFRUTTO E DISTACCO DA ESSO DEI TAGLIANDI MATURATI ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) « CON (ovvero senza) DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO »;

b) corpo del titolo: la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » è sostituita da quella « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI DAL 1° APRILE E DAL 1° OTTOBRE DI OGNI - ANNO CON (ovvero senza) DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 12% di scadenza 1° ottobre 1987 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE », è aggiunta l'altra « PAGABILE CON (ovvero senza) FEDE DI VITA DELL'USUFRUTTUARIO ». La leggenda « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETTERA D), DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Le parole « CON » o « SENZA » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « A FAVORE DI ... » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A ... (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « CERTIFICATO NOMINATIVO » è riportata l'altra « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI ... » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A ... (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 12% di scadenza 1° ottobre 1987, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETTERA D), DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà:

cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro.

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro.

Certificati nominativi di nuda proprietà:

cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita:

cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita:

cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1979
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 59

(6203)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Nomina dei componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alla cooperazione, con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, a termine del quale l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane è stato ammesso a partecipare al fondo di dotazione della predetta sezione;

Visti gli articoli 8 e 9 del vigente statuto della sezione medesima relativi alla composizione e alle modalità di nomina dei componenti il comitato esecutivo;

Visti i decreti interministeriali 14 novembre 1974, 10 giugno 1976 e 3 giugno 1977, con cui sono stati nominati gli attuali componenti del suddetto comitato;

Ritenuto che occorre provvedere al rinnovo dei componenti l'organo in questione;

Viste le designazioni pervenute;

Decretano:

Sono nominati componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, i signori:

Colletti dott. Pietro e Salsedo dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Perego dott. Gilberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Provenzano dott. Calogero, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pirri dott. Plinio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Badioli dott. Enzo, quale rappresentante scelto di comune accordo dagli istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione, esclusa la Banca nazionale del lavoro;

Mazzola dott. Mario, in rappresentanza dell'Associazione generale delle cooperative italiane;

Prandini Onelio, in rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Tamagnini rag. Rolando, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane.

I predetti dureranno in carica un triennio in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(6120)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società napoletana lavorazioni meccaniche C.D.S., in Venafro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società napoletana lavorazioni meccaniche C.D.S. di Venafro (Isernia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società napoletana lavorazioni meccaniche C.D.S. di Venafro (Isernia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 dicembre 1978 al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6231)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Obbligo di impiego dei prodotti farmaceutici a base di lisozima per applicazione oftalmica esclusivamente in ambito ospedaliero.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 162 e 174 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 ed in particolare l'art. 15 di esso regolamento;

Considerati i possibili inconvenienti derivanti da un uso incontrollato del lisozima per applicazione oftalmica;

Ritenuta, pertanto, la necessità di prevederne il solo impiego in ambito ospedaliero;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 24 maggio 1978;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti a base di lisozima per applicazione oftalmica debbono essere impiegati esclusivamente in ambito ospedaliero.

Art. 2.

E' fatto obbligo per i prodotti di cui al precedente articolo di recare sulle etichette, in caratteri ben evidenziati, la seguente avvertenza: « Da usarsi esclusivamente in ambito ospedaliero ».

A tal fine è concesso un termine di giorni sessanta per il conseguente adeguamento ad opera delle ditte interessate.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6296)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Obbligo di impiego dei prodotti farmaceutici a base di diuretici mercuriali per via orale, rettale ed iniettabile esclusivamente in ambito ospedaliero.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 162 e 174 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 ed in particolare l'art. 15 di esso regolamento;

Considerati i possibili inconvenienti derivanti dall'impiego incontrollato dei derivati mercuriali in prodotti per usi e vie diverse di somministrazione;

Rilevata, pertanto, la necessità di un uso esclusivamente in ambito ospedaliero dei prodotti a base di diuretici mercuriali per via orale, rettale ed iniettabile;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 gennaio 1978;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti a base di diuretici mercuriali per via orale, rettale ed iniettabile devono essere impiegati esclusivamente in ambito ospedaliero.

Art. 2.

E' fatto obbligo per i prodotti di cui al precedente articolo di recare sulle etichette, in caratteri ben evidenziati, la seguente avvertenza: « Da usarsi esclusivamente in ambito ospedaliero ».

A tal fine è concesso un termine di giorni sessanta per il conseguente adeguamento ad opera delle ditte interessate.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6295)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Modalità di rilascio delle quietanze da parte degli uffici del registro dotati di apparecchiature automatizzate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1979, n. 250, il quale dispone che, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, gli uffici del registro, che utilizzano procedure meccanizzate, possono rilasciare quietanza delle somme riscosse, anche in deroga agli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 19 marzo 1960, che approva le istruzioni sulla organizzazione e sul funzionamento del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro;

Viste le istruzioni di contabilità demaniale e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di disciplinare le forme e le modalità di rilascio delle quietanze da parte degli uffici del registro, che utilizzano procedure meccanizzate, anche in deroga agli articoli 238 e 240 del citato regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro, che utilizzano procedure meccanizzate, forniti o non forniti di servizio autonomo di cassa, per le riscossioni, che non siano relative alla registrazione di atti, rilasciano quietanza da ottenersi a ricalco dall'ordine di incasso prescritto dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli uffici del registro, che utilizzano procedure meccanizzate, forniti di servizio autonomo di cassa, devono emettere ordine di incasso per ciascuna delle seguenti riscossioni:

a) reparti amministrativi: entrate contemporanee al rispettivo accertamento;

b) servizio autonomo di cassa: entrate assunte in carico mediante copia letterale, scheda o ruolo, nonché assunte direttamente in carico contemporaneamente al rispettivo accertamento o mediante prenotazione sul relativo partitario o campione ovvero per le quali le istruzioni di contabilità demaniale non prevedono la prenotazione.

In deroga alle disposizioni del comma precedente il cassiere, titolare del servizio autonomo di cassa, deve emettere ordine di incasso, intestandolo a sé stesso, riepilogativo:

1) delle riscossioni effettuate giornalmente per visto bollo con lo speciale bollettario mod. 72VB e per la vendita dei valori bollati;

2) delle riscossioni effettuate mensilmente a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

3) delle riscossioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) effettuate fino al momento in cui si debba procedere, per qualsiasi motivo, alla ricognizione dello stato della cassa.

Rimangono in vigore le norme del decreto ministeriale 19 marzo 1960, concernente le istruzioni sulla organizzazione e sul funzionamento del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro, non incompatibili con i commi precedenti.

Art. 3.

Gli uffici del registro che utilizzano procedure meccanizzate, non forniti di servizio autonomo di cassa, devono emettere ordine di incasso per ciascuna delle seguenti riscossioni:

a) entrate contemporanee al rispettivo accertamento;

b) entrate per le quali le istruzioni di contabilità demaniale non prevedono la prenotazione;

c) entrate già prenotate sui rispettivi partitari e campioni.

Per le entrate di cui alla lettera *a)* del precedente comma, l'ordine di incasso sostituisce il registro partitario già destinato alla loro prenotazione.

In deroga alle disposizioni del primo comma, il capo dell'ufficio deve emettere ordine di incasso, intestandolo a sé stesso, riepilogativo:

1) delle riscossioni effettuate giornalmente per visto bollo con lo speciale bollettario mod. 72VB, per tributi speciali con il bollettario mod. 72 e per la vendita di valori bollati;

2) delle riscossioni effettuate mensilmente a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

3) delle riscossioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2), effettuate fino al momento in cui si debba procedere, per qualsiasi motivo, alla ricognizione dello stato della cassa.

Rimangono in vigore le norme delle istruzioni di contabilità demaniale non incompatibili con i commi precedenti.

Art. 4.

La quietanza prevista dal precedente art. 1 contiene i seguenti elementi:

1) ufficio che la rilascia;

2) data del versamento;

3) numero progressivo per ogni esercizio finanziario e per ogni ufficio;

4) importo complessivo in cifre ed in lettere della somma versata;

5) soggetto che effettua il versamento;

6) causale del versamento;

7) timbro a calendario dell'ufficio;

8) firma del capo ufficio, per gli uffici non forniti di servizio autonomo di cassa, ovvero del cassiere, per gli uffici che ne sono forniti.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data in cui le procedure meccanizzate saranno dichiarate operative presso ogni singolo ufficio del registro, con apposita comunicazione della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, diretta all'ufficio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6328)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente la tabella Esport - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente « Tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci », e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sottoporre temporaneamente l'esportazione di taluni prodotti petroliferi verso i Paesi della Comunità economica europea ad autorizzazione ministeriale, a causa della eccezionale situazione determinatasi sul mercato interno;

Tenuto conto della decisione della commissione C.E.E. del 15 giugno 1979 che subordina gli scambi di taluni prodotti petroliferi fra l'Italia e gli altri stati membri ad un sistema d'autorizzazioni rilasciate in via automatica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 30 settembre 1979 le esportazioni definitive verso i Paesi membri della Comunità economica europea di oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (v.d. 27.09) e di oli leggeri di petrolio o di minerali bituminosi (v.d. 27.10 da 111 a 290), oli medi (v.d. 27.10 da 310 a 390), oli pesanti da gas e combustibili (v.d. 27.10 da 510 a 697), sono sottoposte ad autorizzazione ministeriale da rilasciarsi in via automatica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1979

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(6364)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1112/79 della commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1113/79 della commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1114/79 della commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1115/79 della commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1116/79 della commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1117/79 della commissione, del 6 giugno 1979, che stabilisce i prodotti del settore delle sementi soggetti al regime dei titoli d'importazione.

Regolamento (CEE) n. 1118/79 della commissione, del 6 giugno 1979, che completa, per quanto riguarda le sementi, il regolamento (CEE) n. 193/75, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 1119/79 della commissione, del 6 giugno 1979, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1120/79 della commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 139 *del* 7 *giugno* 1979.

(130/C)

Regolamento (CEE) n. 1121/79 della commissione, del 7 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1122/79 della commissione, del 7 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1123/79 della commissione, del 7 giugno 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1124/79 della commissione, del 7 giugno 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1125/79 della commissione, del 7 giugno 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto, della voce doganale 53.07, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1126/79 della commissione, del 7 giugno 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1127/79 della commissione, del 7 giugno 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1128/79 della commissione, del 7 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 771/74 relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa.

Regolamento (CEE) n. 1129/79 della commissione, del 7 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2822/78 per quanto riguarda l'elenco delle varietà di viti autorizzate utilizzabili per i nuovi impianti e i reimpianti fino al 30 novembre 1979.

Regolamento (CEE) n. 1130/79 della commissione, del 7 giugno 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1131/79 della commissione, del 7 giugno 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 140 *dell'*8 *giugno* 1979.

(131/C)

Regolamento (CEE) n. 1132/79 della commissione, dell'8 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1133/79 della commissione, dell'8 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1134/79 della commissione, dell'8 giugno 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1135/79 della commissione, dell'8 giugno 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1136/79 della commissione, dell'8 giugno 1979, che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di talune carni bovine congelate destinate alla trasformazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 572/78.

Regolamento (CEE) n. 1137/79 della commissione, dell'8 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 571/78 concernente il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1138/79 della commissione, dell'8 giugno 1979, che fissa le quantità di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo e terzo trimestre 1979 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2900/77 e (CEE) n. 535/79.

Regolamento (CEE) n. 1139/79 della commissione, dell'8 giugno 1979, che modifica gli importi compensativi monetari per taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1140/79 della commissione, dell'8 giugno 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Pubblicati nel n. L 141 *del* 9 *giugno* 1979.

(132/C)

Regolamento (CEE) n. 1141/79 della commissione, dell'8 giugno 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 142 *dell'*11 *giugno* 1979.

(133/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 22 giugno 1979 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Lucio Pinna, agente consolare onorario di Francia a Sassari.

(6143)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lavena Ponte Tresa

Con decreto 7 marzo 1979, n. 233, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato demaniale del lago di Lugano in comune di Lavena Ponte Tresa (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5/8, mappale 2230 1/2 della partita « Acque esenti da estimo » della superficie di mq 320 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 4 giugno 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6147)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 9 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	827,70	827,70	—	827,70	827,80	827,60	827,80	827,70	827,70	827,70
Dollaro canadese .	713,80	713,80	—	713,80	714,38	713,80	714,05	713,80	713,80	713,80
Marco germanico .	449,96	449,96	—	449,96	450 —	449,06	450,01	449,96	449,96	449,95
Fiorino olandese .	408,17	408,17	—	408,17	408,25	408,17	408,26	408,17	408,17	408,17
Franco belga . .	28,068	28,068	—	28,068	28 —	28,06	28,0730	28,068	28,068	28,06
Franco francese	193,48	193,48	—	193,48	193,40	193,48	193,49	193,48	193,48	193,50
Lira sterlina .	1825,10	1825,10	—	1825,10	1826 —	1825,10	1826,20	1825,10	1825,10	1825,10
Lira irlandese .	1695 —	1695 —	—	1695 —	1694,40	—	1694,50	1695 —	1695 —	—
Corona danese .	156,75	156,75	—	156,75	156,80	156,65	156,77	156,75	156,75	156,75
Corona norvegese .	162,68	162,68	—	162,68	162,80	162,68	162,6850	162,68	162,68	162,70
Corona svedese .	194,38	194,38	—	194,38	194,30	194,38	194,43	194,38	194,38	194,38
Franco svizzero	498,05	498,05	—	498,05	498,75	498,05	498,67	498,05	498,05	498,05
Scellino austriaco .	61,195	61,195	—	61,195	61,20	61,19	61,26	61,195	61,195	61,19
Escudo portoghese	16,57	16,57	—	16,57	16,90	16,97	16,91	16,57	16,57	17,97
Peseta spagnola	12,53	12,53	—	12,53	12,50	12,53	12,535	12,53	12,53	12,53
Yen giapponese .	3,807	3,807	—	3,807	3,80	3,80	3,8040	3,807	3,807	3,80

Media dei titoli del 9 luglio 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	68,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50 % » » 1968-83 .	85,675
» 5,50 % » » 1969-84	81,125
» 6 % » » 1970-85 .	79,975
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	75,675
» 9 % » » 1975-90	81,625
» 9 % » » 1976-91	81,900
» 10 % » » 1977-92	84,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,450
» » » » 1- 1-1978/80 . .	100,750
» » » » 1- 3-1978/80 .	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 .	100,600
» » » » 1- 8-1978/80 .	100,750
» » » » 1-10-1978/80 .	100,450
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. .	99,400
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 .	98,525
» » Pol. 9 % 1- 1-1980 .	98,900
» » » 10 % 1- 1-1981	97,675
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	87,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	99,175
» » » 12 % 1- 4-1982	98,925
» » » 12 % 1-10-1983	97,850
» » » 12 % 1- 1-1984 . . .	97,600
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	827,750
Dollaro canadese .	713,925
Marco germanico .	449,985
Fiorino olandese	408,215
Franco belga	28,070
Franco francese	193,485
Lira sterlina . . .	1825,650
Lira irlandese . . .	1694,750
Corona danese .	156,760
Corona norvegese	162,682
Corona svedese .	194,405
Franco svizzero .	498,360
Scellino austriaco .	61,227
Escudo portoghese .	16,940
Peseta spagnola .	12,532
Yen giapponese .	3,805

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Latina

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Latina;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Latina.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il canditato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1979
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 165

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Latina, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6174)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Udine

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Udine (la procura generale di Trieste con nota n. 1901/78 del 5 settembre 1978, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1978, non vi sono stati partecipanti);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Udine.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Trieste.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Trieste entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bolata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1979
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 163

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Trieste

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Udine, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6175)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a venticinque posti di sostituto portalettere presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI VARESE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a venticinque posti di sostituto portalettere alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Varese.

Il 10% di tali posti, pari a tre è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Varese, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 6 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 7.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Varese in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Varese, le firme apposte ai certificati stessi, dovranno essere legalizzate dal provveditorato agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazioni personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autenticata della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Varese.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Varese e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

I vincitori del concorso sono tenuti ad indicare, al momento dell'assunzione in servizio, in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro settanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco dei sostituti stessi.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, addì 26 marzo 1979

Il direttore provinciale: CIANNARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1979
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 1.

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Varese

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . il . . residente in . . . . . . via . . . . n. . . provincia . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto portalettere, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 26 marzo 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6103)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico dei coadiutori meccanografici della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, detratti i posti da riservare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono attualmente disponibili sette posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale, relativamente ai posti disponibili nell'anno 1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi d'ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art 4 della legge 14 agosto 1974, n. 355;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte nei modi previsti dall'allegato *A* al presente bando, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà trasmettere alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugata);

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto scolastico che lo a rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale nonchè l'eventuale numero telefonico); l'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni, sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate anche - nell'ordine - nello schema allegato al presente bando.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica su mezzi meccanografici e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica su mezzi meccanografici:

la prova pratica su mezzi meccanografici consiste:

1) nella perforazione di schede, mediante macchina perforatrice elettronica, di dati numerici e alfabetici rilevati da documenti;

2. nella registrazione su nastro perforato, mediante terminali scriventi, di dati numerici e alfabetici rilevati da documenti.

La prova di cui al n. 1) avrà la durata di 10 minuti e la prova di cui al n. 2) avrà la durata di 20 minuti.

Il colloquio, verte sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni elementari di statistica;

3) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

4) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

5) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Diario delle prove scritte

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 28 settembre 1979 verrà data - in relazione sia al numero delle domande pervenute sia alle località di residenza dei candidati - comunicazione delle modalità di svolgimento delle prove di esame di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame loro designata, nei giorni e nell'ora indicati sulla cennata *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1979, muniti di un qualsiasi documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciata da una pubblica autorità.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta di cultura generale e non meno di sei decimi nella prova pratica su mezzi meccanografici.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne verrà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti-redatti nelle prescritte forme - comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, giusta quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi - semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma - anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun cadidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 12.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nello invito stesso.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori meccanografi in prova nel ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 940.800 (parametro 128), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio etc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 17.

Il presente decreto è stato adottato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1979

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1979
Registro n. 13 Interno, foglio n. 24

ALLEGATO *A*

Per esigenze di meccanizzazione, le domande dovranno essere redatte, esclusivamente a macchina o a carattere stampatello, su un modello conforme all'allegato *B*, da ritirare presso le prefetture della Repubblica (1).

In caso di impossibilità da parte dei candidati di recarsi presso la prefettura, la domanda può essere redatta su carta da bollo, purchè si segua rigorosamente - a pena di irricevibilità - lo schema di cui all'allegato *B*.

La domanda, così compilata, va consegnata presso le Prefetture, preferibilmente quella di residenza del candidato, oppure, in caso di impossibilità, inviata direttamente al Ministero dell'interno, tramite raccomandata A.R., senza usare busta, compiegando la domanda in modo che risulti visibile l'indirizzo già prestampato sul modello.

(1) I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e Aosta si dovranno rivolgere rispettivamente presso gli uffici del commissario del Governo e del presidente della giunta regionale.

ALLEGATO *B*

L. 2.000 di marche da bollo

N Riferimento . . . . Codice concorso .

(*da riempire a cura del candidato a macchina o a stampatello*)

Cognome . . . . . Nome . . . . . .
(le donne coniugate devono indicare dopo il nome, il cognome del marito)

Sesso [M] [F] stato civile . . numero figli . .

Data di nascita: g. . m. . a. . luogo . prov.
Indirizzo residenza: via . . . . . . comune .
provincia
Recapito delle comunicazioni relative al concorso .
via . . . comune . . prov.
c.a.p. . tel. . .
Titolo di studio posseduto: . .
anno conseguimento istituto . via
Titolo elevazione limite età .
Cittadinanza . posizione militare
Iscritto nelle liste elettorali del comune di . .

Precedenti penali a carico [NO] [SI] (in caso affermativo indicare a tergo i dati relativi).

Se impiegato presso pubbliche amministrazioni: [NO] [SI]

qualifica . amministrazione . .
Precedenti rapporti di impiego sono cessati per destituzione [NO] [SI]

Parte riservata all'ufficio

Ha superato i 35 anni SI

Ha diritto all'elevazione del limite di età: SI NO

Domanda presentata a mano alla prefettura il . . . . . PR

Domanda presentata a mano al ministero il . . . . . MI

Domanda trasmessa per posta (data timbro P.) il . . . . PT

☐ Barrare la casella che interessa

OGGETTO: *Concorso pubblico, per esami, a sette posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1979.*

. . sottoscritt . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso di cui all'oggetto; all'uopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati indicati con la presente, rispondono a verità, e che è dispost . . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

. . . .
(Firma da autenticare)

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

(6292)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico terapista presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici terapisti della riabilitazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neuropsichiatria infantile . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici, dagli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza con esito positivo di un corso annuale integrativo previsto dalla legge n. 910/1969.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di neuropsichiatria infantile, facoltà di medicina e chirurgia, via dei Sabelli, Roma, con inizio alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6030)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli, integrato da una prova di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a nove posti di preparatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

In data 5 maggio 1979, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 5 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso per titoli, integrato da una prova di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a nove posti di preparatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 17 settembre 1977.

(5902)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Le prove scritte previste dal concorso pubblico, per esami, ad undici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 7528, avranno luogo in Roma nei giorni 16 e 17 luglio 1979 presso i locali della scuola centrale tributaria « E. Vanoni » sita in via Maresciallo Caviglia n. 24, con inizio alle ore 8.

(6339)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(2194/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, (a tempo pieno) ad un posto di assistente del servizio di cardiologia (UTIC).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(2195/S)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cormons (Gorizia).

(2199/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di primario di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di oculistica presso l'ospedale maggiore « C. A. Pizzardi » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(2200/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « L. LUCIANI » DI ASCOLI PICENO

Concorso a due posti di aiuto pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(2201/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « MADONNA DEI CIELI » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(2202/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(2170/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente neurochirurgo;
sei posti di assistente medico;
un posto di assistente ematologo;
un posto di assistente otorinolaringoiatra;
due posti di assistente chirurgo;
sei posti di assistente anestesista;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

(2213/S)

OSPEDALE CIVILE TRAUMATOLOGICO « V. EMANUELE III » DI VALMONTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario ostetrico-ginecologo;
due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Valmontone (Roma).

(2169/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(2173/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI LONIGO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lonigo (Vicenza).

(2174/S)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo addetto al servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo, addetto al servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(2175/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Avviso di rettifica

Il testo dell'avviso di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'11 giugno 1979 è rettificato nel senso che dove è scritto: « ...*un* posto di assistente anestesista per il reparto di rianimazione », leggasi: « ...*sei* posti di assistente anestesista per il reparto di rianimazione ».

(2198/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791900)